

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NOLA

PROC. N 6059/2012 R.G.

IL TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE PRIMA

riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

- dr. Dario Raffone - Presidente f.f. -
- dr.ssa Vincenza Barbalucca - Giudice -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Giudice relatore-

per deliberare sul reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. proposta in data 5 ottobre 2012 dalla

BANCA P [REDACTED] V [REDACTED] SOC. COOP., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv. Alfredo ed Edgardo Riccardi, presso il cui studio sito in San Giuseppe Vesuviano (Na), alla via Pessoni, n. 22, è elettivamente domiciliata,

IL CASO.it
- reclamante -
NEI CONFRONTI DI
R [REDACTED] D [REDACTED], rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della memoria difensiva, dagli avv. Maurizio Barbatelli e Raffaele Trancane, coi quali è elettivamente domiciliata in Acerra, alla via San Cuono, n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe La Ventura
- reclamato -

NONCHÉ DI
A [REDACTED] A [REDACTED], rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della memoria difensiva, dall'avv. Filomena Fico, presso il cui studio sito in Casalnuovo, alla piazza dell'Immacolata, n. 4 bis, parco Parità, è elettivamente domiciliata

- reclamata -

E DI
la M [REDACTED] S [REDACTED] F [REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, dagli avv. Vincenzino e Stefania Doria, coi quali è elettivamente domiciliata in Nola, alla via San Felice, n. 16, presso lo studio dell'avv. Ruggiero Malagnini Luciano

- reclamata -

NONCHÈ DI

C [REDACTED] G [REDACTED] S.R.L.

- reclamata continuata -

per ottenere: **la revoca** dell'ordinanza, emessa in data 21/25 settembre 2012 dal Giudice di prime cure (proced. n. 5044-2/2012), con la quale è stata rigettata l'istanza di sequestro conservativo ex art. 2905, comma 2, c.c. e/o sequestro giudiziario ex art. 671 c.p.c. delle partecipazioni societarie, con conseguente emissione della misura cautelare richiesta sulle partecipazioni societarie nella società M [REDACTED] S [REDACTED] F [REDACTED] S.p.A., costituita da n. 40.000 azioni dal valore nominale di euro 206.400,00, e nella C [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l., pari al 50% dell'intero capitale sociale dal valore di € 5.164,58, entrambe oggetto di trasferimento da R [REDACTED] D [REDACTED] ad A [REDACTED] A [REDACTED] giusta atto pubblico per nota Giuseppe Fiordaliso del 13.04.2012, rep. n. 34442, racc. n. 13225 sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 20 dicembre 2012

OSSERVA

Nel corso della causa di merito incardinata dalla Banca P [REDACTED] V [REDACTED] soc. coop. per ottenere la revocazione ex artt. 2901 e ss. c.c. e/o la dichiarazione di simulazione ex artt. 1414 e ss. c.c. dell'atto dispositivo pubblico per nota Giuseppe Fiordaliso del 13.04.2012, rep. n. 34442, racc. n. 13225 - con cui R [REDACTED] D [REDACTED] trasferiva alla moglie A [REDACTED] A [REDACTED] n. 40.000 azioni societarie detenute nella società M [REDACTED] S [REDACTED] F [REDACTED] S.p.A., dal valore nominale di euro 206.400,00, nonché il 50% dell'intero capitale sociale dal valore di € 5.164,58, detenuto nella C [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l. - l'attrice ha proposto ricorso cautelare ex art. 2905, comma 2, c.c. per ottenere il sequestro conservativo delle sopradette partecipazioni societarie, nonché, in via gradata ed alternativa, il sequestro giudiziario delle medesime partecipazioni.

Il Giudice di prime cure (sez. feriale) concedeva, con decreto *inaudita altera parte*, la richiesta cautela, poi negata, con ordinanza a contraddittorio integro, da altro giudice che, conseguentemente, revocava il sequestro conservativo in precedenza concesso.

Avverso l'ordinanza di rigetto è proposto il presente reclamo nel quale vengono censurate tutte le motivazioni in diritto della citata ordinanza, e cioè: a) la ritenuta inesistenza del *fumus boni iuris* del rimedio ex art. 2905, comma 2, c.c. per assenza degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria, esperita in sede di merito, rispetto alla

quale soltanto il Giudice di prime cure ritiene ammissibile il richiesto rimedio cautelare. In particolare, a1) mancanza dell'*eventus damni* dell'azione revocatoria della cessione delle azioni della M [redacted] S [redacted] F [redacted] S.p.A. per la preesistenza, rispetto a tale atto, di un fondo patrimoniale sulle medesime partecipazioni, unico atto rispetto al quale si potrebbe paventare un pericolo di diminuzione della garanzia patrimoniale del creditore; n2) mancanza della *participatio fraudis* del terzo acquirente, sig.ra A [redacted] A [redacted] nell'azione revocatoria della cessione delle quote della C [redacted] G [redacted] S.r.l., attesa la preesistenza, rispetto alla notifica del 23.03.2012 dell'atto di precetto, del giudizio di separazione giudiziale tra i due coniugi contraenti, che escluderebbe la presunzione di conoscenza della situazione familiare del debitore in capo al coniuge del cedente b) l'affermata assenza del *periculum in mora* del rimedio cautelare ex art. 2905, comma 2, c.c. per incremento del patrimonio della cessionaria, dato dall'acquisto di ulteriori partecipazioni nella M [redacted] S [redacted] F [redacted] S.p.A. c) l'affermata incompatibilità del sequestro revocatorio ex art. 2905, comma 2, c.c. con l'azione di simulazione promossa in via ordinaria d) l'affermata incompatibilità del sequestro giudiziario con le azioni di revocatoria e di simulazione esperite in sede di merito.

Si sono costituiti, in sede di reclamo, R [redacted] D [redacted] A [redacted] A [redacted] e la M [redacted] S [redacted] F [redacted] S.p.A., sostenendo la correttezza dell'ordinanza gravata, riproponendo le medesime censure avanzate in sede di prime cure, quali l'inammissibilità ex art. 669 septies c.p.c. del giudizio cautelare, ed eccependo nuove situazioni di fatto e di diritto, quali l'assenza del presupposto delle azioni di merito, ovvero l'inesistenza del credito vantato dalla reclamante, derivante da fideiussione concessa dal R [redacted] a favore della Industrial Property Real Estate S.r.l. (I.P.R.E. S.r.l.) per un mutuo fondiario da questa stipulato con la Banca reclamante. In particolare, il R [redacted] eccepisce che il detto debito fideiussorio si sarebbe estinto con l'estinzione dell'obbligazione del debitore principale, derivante dal mancato riconoscimento del credito da mutuo fondiario della Banca in sede di ammissione al passivo del fallimento del debitore principale, la I.P.R.E. S.r.l., intervenuto nell'anno 2011.

All'udienza del 20 dicembre 2012 il Collegio si è riservato la decisione.

Questioni pregiudiziali.

Innanzitutto, va dichiarata la contumacia della C. G. S.r.l. cui il reclamo è stato ritualmente notificato.

Va, poi, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della M. S. F. S.p.A. e del C. G. S.r.l., risultando tali società sprovviste di qualsiasi interesse a contraddire nei giudizi in esame, sia cautelare sia di merito, risultando la posizione di esse e dei propri organi sociali, avere rilevanza, non ai fini dell'efficacia, ma al più ai fini dell'opponibilità ad esse della concessa misura cautelare per l'annotazione nel libro dei soci (cfr. Trib Padova, 26 aprile 2004, secondo cui "l'annotazione del provvedimento di sequestro giudiziario di titoli azionari è una formalità necessaria per l'esecuzione della cautela al fine di perfezionarne l'opponibilità nei confronti della società e, pertanto, la sua omissione costituisce una grave irregolarità rilevante ai sensi dell'art. 2409 c.c.").

Questioni preliminari

In via preliminare, va confermata la gravata ordinanza sul rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso cautelare avanzata dai resistenti, attuali reclamati.

Essi sostengono che il ricorso cautelare in esame sia inammissibile ex art. 669 *septies* c.p.c., giacché il ricorrente, attuale reclamante, aveva già instaurato il medesimo ricorso cautelare, rubricata sub n. 5044-1/2012 R.G., poi rinunciato a seguito di rigetto, *inoudita altera parte*, della richiesta misura cautelare.

L'art. 669 *septies* c.p.c. dispone il divieto della riproposizione del ricorso cautelare, salvo le eccezioni previste dalla norma, quando sia stata già emessa un'ordinanza di rigetto, e pertanto, presuppone un procedimento cautelare a contraddittorio integro con la notifica del ricorso e del decreto a controparte.

Ciò che, nella specie, con riguardo al ricorso sub n. 5044-1/2012 non risulta avvenuto.

In ogni caso, parte ricorrente deduce, sia pure espressamente solo in sede di reclamo, nuove ragioni di diritto, idonee a giustificare la riproposizione della medesima istanza cautelare, ovvero l'instaurazione *medio tempore* del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. avente ad oggetto la revocazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, stipulato dai coniugi attuali reclamati, nel quale erano ricomprese le partecipazioni societarie della M. S. F. S.p.A., oggetto della cessione per cui è causa.

Nel merito il reclamo è fondato.

Sulla affermata incompatibilità tra sequestro conservativo ex art. 2905, comma 2, c.c. e azione di simulazione nonché tra sequestro giudiziario ed azioni di revocatoria e di simulazione.

Parte ricorrente si duole del fatto che l'ordinanza reclamata abbia limitato l'esame del ricorso al sequestro conservativo revocatoria di cui all'art. 2905, comma 2, c.c., ritenendo incompatibile con il rimedio del sequestro conservativo l'azione di simulazione, e con il rimedio del sequestro giudiziario l'azione di simulazione e revocatoria.

La doglianza è fondata.

L'ordinanza si fonda sulla natura meramente dichiarativa e non recuperatoria delle azioni di revocatoria e di simulazione, rispetto alle quali pertanto, non sussiste la possibilità da parte del creditore agente – salva l'eccezione di cui all'art. 2905, comma 2, c.c. – di ricostituire la garanzia patrimoniale generica lesa dall'atto impugnato con la revocatoria e la simulazione, né la possibilità di ottenere in via cautelare il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. che presuppone una controversia sulla proprietà e sul possesso.

Su tale ultimo punto, però, la giurisprudenza prevalente sostiene che il termine proprietà o possesso non va inteso in senso letterale rientrandovi anche le controversie, come l'azione revocatoria, inerenti la dichiarazione di inefficacia relativa, e comunque le azioni inerenti una *ius ad rem*, nelle quali, cioè, venga in rilievo l'esistenza di un diritto alla restituzione di un bene a qualsiasi titolo detenuto da altri (*si è affermato, quindi, che «fra queste ultime sicuramente... può farsi rientrare l'azione revocatoria, sia ordinaria che fallimentare, considerato che essa, pur mirando in via principale alla ricostruzione della garanzia patrimoniale del debitore, presuppone ed impone, ai fini dell'attuazione dei suoi effetti (espropriazione e soddisfazione dei creditori) il recupero del bene sottratto a tale garanzia mediante l'ordine rivolto dal giudice al terzo contraente di restituzione del bene nel possesso dell'organo (il curatore nel caso di cui all'art. 67 l.fall.) o al creditore (art. 2901 c.c.) che intende sottoporlo alla procedura esecutiva»*) (casi, Cass. 16 novembre 1994, n. 9645; Trib. Napoli 22 novembre 1995, in Dir. fall., 1996, II, 122; Trib. Roma 7 maggio 1991, ivi 1991, II, 847 ss.; Trib. Bologna 27 giugno 1994, ivi, 1996, II, 355; Trib. Rieti 29 ottobre 2002, in Dir. fall., 2003, II, 342

ss.).

Inoltre, non sembra che, con l'art. 2905, comma 2, c.c. il legislatore abbia voluto precludere al creditore che agisce con la revocatoria ordinaria il rimedio cautelare dell'art. 670, comma 1, n. 1, c.p.c..

Ragioni di tutela sostanziale del creditore portano, pertanto, a preferire la tesi che ammette l'esperimento del rimedio del sequestro giudiziario i cui all'art. 670, c.p.c., anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria (in giurisprudenza, in senso favorevole alla possibilità di ottenere un sequestro giudiziario in relazione all'esercizio di un'azione revocatoria ordinaria, Trib. Rimini, 30.3.2001, in Fallimento, 2002, 208; Trib. Genova, 13.3.1998, in Foro It., 1998, I, 1997; Trib. Bologna, 29.10.1996, in Dir. Fall., 1997, II, 1039; escludono tale possibilità, Trib. Milano, Sez. II, 06/04/2009 in Fallimento, 2009, 1311; Trib. S.M. Capua Vetere, 4.7.2000, in Foro It., 2002, I, 1545; App. Genova, 11.7.1997, in Giur. It., 1998, 2078).

Non vi è, poi, motivo di escludere la compatibilità del sequestro conservativo di cui all'art. 2905, comma 2, c.c. con l'azione di simulazione (pacificamente ammessa per l'azione revocatoria), atteso che tale norma afferma l'esperibilità del rimedio cautelare genericamente nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione (così, Trib. Roma, 20 giugno 2000; Trib. Napoli, 5 luglio 2000; *contra* Trib. Milano, 30 agosto 1996).

Sull'esistenza dei presupposti per la concessione del sequestro conservativo di cui all'art. 2905, comma 2, c.c. - Il fumus boni iuris

In via preliminare, va rigettata la nuova eccezione avanzata dal reclamato R. [REDACTED] D. [REDACTED] per la prima volta in sede di reclamo.

Questi sostiene che il credito della Banca reclamante - oggetto di tutela in sede cautelare- derivante da fideiussione concessa dal R. [REDACTED] a favore della Industrial Property Real Estate S.r.l. (I.P.R.E. S.r.l.) per un mutuo fondiario stipulato da tale società con la Banca reclamante, si sarebbe estinto con l'estinzione dell'obbligazione del debitore principale, derivante dal mancato riconoscimento del credito da mutuo fondiario della Banca, in sede di ammissione al passivo del fallimento del debitore principale, la I.P.R.E. S.r.l., intervenuto nell'anno 2011.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NOLA

L'eccezione è infondata. Invero, la decisione del Giudice delegato al fallimento della I.P.R.E. S.r.l., ad oggetto l'obbligazione principale della fallita verso la Banca, ha natura esclusivamente endofallimentare ai sensi dell'art. 96, ult. comma, l. fall., e non può avere effetti nei confronti di terzi estranei al concorso, quale nella specie il fideiussore in solido (cfr. App. Catania, Sez. I, 20/01/2006).

Il credito della Banca reclamante nei confronti del fideiussore R [REDACTED] D [REDACTED] è certo e risulta dalla copia del contratto di mutuo fondiario in atti (art. 9 bis) con allegata fideiussione sub doc. D. (cfr. doc. sub n. 7.1. della produzione di parte reclamante).

In ordine all'esistenza del *fumus boni iuris* - inteso come probabile fondatezza e verosimiglianza, sulla base di una valutazione sommaria, dell'azione di merito esperita - l'ordinanza cautelare reclamata ne esclude la ricorrenza per l'inesistenza degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria già intrapresa.

In particolare, il Giudice di prime cure valuta distintamente la revocatoria della cessione delle partecipazioni del R [REDACTED] nella M [REDACTED] s [REDACTED] F [REDACTED] S.p.A. da quella avente ad oggetto la cessione delle quote nella C [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l., escludendo con riguardo alla prima *l'eventus damni*, con riguardo alla seconda la *participatio fraudis* del terzo acquirente.

Va, innanzitutto, rilevato che entrambe le cessioni sono avvenute con atto pubblico per notar Giuseppe Fiordaliso del 13.04.2012, rep. n. 34442, racc. n. 13221, intitolato "trasferimento di partecipazioni societarie in esecuzione di accordi (raggiunti) in sede di separazione consensuale", e che, per entrambe le cessioni solo in sede di udienza per la separazione consensuale dei coniugi del 19.06.2012, e dunque in epoca successiva al detto trasferimento, le parti raggiungono l'accordo.

Pertanto, le due cessioni non possono tecnicamente considerarsi "esecuzione di accordi di separazione consensuale" conclusi, o comunque omologati, in epoca successiva.

Ciò detto, per entrambe le cessioni va considerato unitariamente il *fumus boni iuris*.

L'azione revocatoria si fonda sui due elementi dell'*eventus damni* e del *consilium fraudis*, e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche sulla *participatio fraudis* del terzo acquirente.

L'*eventus damni* consiste nella mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, con il conseguente pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità della futura azione esecutiva, o anche soltanto dalla maggiore difficoltà di esazione del credito da parte del creditore.

Con riguardo alla cessione delle azioni possedute dal R. [REDACTED] nella M. [REDACTED] S. [REDACTED] F. [REDACTED] S.p.A. il Giudice di prime cure aveva escluso la ricorrenza dell'*eventus damni* dell'azione revocatoria ritenendo che il prospettato pericolo di danno, o comunque la maggiore difficoltà di esazione del credito da parte dell'attuale reclamante, fosse derivata non dall'atto di cessione del 13.04.2012, ma dalla preesistente costituzione di un fondo patrimoniale, avvenuta con atto del 23.02.2010 per notar Roberto Carbone di Napoli, rep. n. 17194, racc. n. 6285, i cui vincoli risultavano mantenuti anche a seguito del successivo atto di cessione, al cui art. 2 la parte cedente garantiva la piena proprietà e la libera disponibilità delle azioni e quote trasferite, libere da pesi, oneri, pignoramenti, sequestri e da qualsiasi altro aggravio o diritti di terzi, "*fatta eccezione per i vincoli derivanti dal fondo patrimoniale sulle azioni della M. [REDACTED] S. [REDACTED] F. [REDACTED] S.p.A.*".

Va, pertanto, approfondita la questione del se l'atto di alienazione ex art. 169 c.c. di un bene costituito in fondo patrimoniale determini la cessazione o meno del vincolo reale di indisponibilità sul bene medesimo.

La risposta è positiva. Secondo la prevalente giurisprudenza di merito l'alienazione di un bene facente parte di un fondo patrimoniale determina il venir meno del vincolo derivante dalla destinazione del bene ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che le ipotesi di cessazione del fondo di cui all'art. 171 c.c. riguardano la cessazione integrale del fondo, non il venir meno del vincolo sul singolo bene a seguito di alienazione, che comporta, tra l'altro, per l'alienante, l'obbligo di ricostituire il detto vincolo su beni equivalenti in valore, acquistati col ricavato della cessione (così, Trib. Modena, sez. I, 6 giugno 2001; Trib sez. minorenni, 7 marzo 2001; Trib Modena, 7 dicembre 2000). Ciò a prescindere dalla questione della nullità della clausola contenuta nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale che, anche in presenza di figli minorenni, esclude la necessità dell'autorizzazione giudiziale per la vendita del bene del

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NOLA

fondo (sulla nullità della clausola e del successivo atto di alienazione vd. Trib Savona, 24 aprile 2003; Trib Napoli, 25 novembre 1998; in senso contrario, Trib Milano, 23 febbraio 2000; Trib Roma, 27 giugno 1979).

Ciò detto, va sicuramente esclusa, nel caso all'attenzione del Collegio, che l'atto di cessione per notar Fiordaliso del 13.04.2012 abbia mantenuto in vita sulle partecipazioni azionarie nella M. S. F. S.p.A. il vincolo derivante dal fondo patrimoniale, non potendosi ritenere che l'eccezione di cui all'art. 2 del detto atto esprimesse la volontà di mantenere in vita per il futuro il detto vincolo, avendo una sola funzione riepilogativa dei vincoli gravanti sui beni ceduti.

Ne consegue che l'atto di cessione in esame da parte del debitore R. ha con certezza provocato una maggiore difficoltà di esazione del credito da parte della Banca creditrice, atteso che il R. possiede pochi altri beni immobili - peraltro conferiti nel detto fondo patrimoniale (cfr. doc. n. 7.11 della produzione della reclamante) - di valore esiguo rispetto al credito vantato dalla reclamante.

Passando all'esame del *consilium fraudis* da parte del debitore, inteso come consapevolezza di arrecare pregiudizio, con l'atto di alienazione oggetto di revocatoria, alle ragioni del creditore, esso va ritenuto di sicuro esistente.

La *participatio fraudis* da parte del terzo acquirente è invece, richiesta ex art. 2901, comma 1, n. 2) c.c. solo nel caso di atto a titolo oneroso.

Nella specie, l'atto per notaio Fiordaliso del 13.04.2012 non può ritenersi atto a titolo oneroso, ancorché richiamato nell'accordo di separazione consensuale allegato al verbale d'udienza del 19.06.2012, nella parte relativa al contributo per il mantenimento dei figli.

La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. va compiuta separatamente con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare (così, Cass. Civ., sez. III, 13 maggio 2008, n. 11914).

Pertanto, in assenza di corrispettivo per il trasferimento delle azioni della M. S. F. S.p.A. e della C. C. S.r.l. da R. D. ad A. A. l'atto di trasferimento del 13.04.2012 deve considerarsi atto a titolo gratuito, con la

conseguenza che per esso non è richiesta la prova della *participatio fraudis* da parte del terzo acquirente.

Sul periculum in mora.

L'ordinanza reclamata esclude il *periculum in mora*, ritenendo che l'acquisto di ulteriori partecipazioni nella M. S. F. S.p.A. da parte della reclamata A. A. incrementi il patrimonio del soggetto chiamato a rispondere in sede di eventuale risarcimento per equivalente.

Orbene, ritiene il Collegio che il detto *periculum in mora* - intesa come fondata timore che, durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito, passano essere compiuti atti distrattivi del patrimonio tali da rendere infruttuosi gli effetti dell'azione revocatoria e/o di simulazione - vada valutata sia con riguardo al cedente che con riguardo alla cessionaria (cfr. Trib. Palermo, 26/04/2004).

Esso, secondo la prevalente giurisprudenza, va desunto sia da elemento oggettivi - da cui si evince la sproporzione tra patrimonio degli attuali reclamati e credito della reclamante (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 2081/2002; Cass. Civ., sez. III, n. 13400/2004; Trib. Napoli, 23 marzo 2009) - sia da elementi soggettivi che dimostrano la presuntibile volontà delle parti convenute con l'azione di revocatoria di compiere atti distrattivi del patrimonio (cfr., Cass. Civ., n. 6042/1998; Trib. Lecce, 29 agosto 2007).

Con riguardo al cedente, R. si è già detto dell'insussistenza di beni immobili tali da coprire l'intera esposizione debitoria del medesimo verso la Banca di € 1.653.780,32 e tali pertanto, da rendere priva di pericoli la soddisfazione del credito della reclamante. A ciò va aggiunto che, la circostanza per cui il R. sia proprietario di un unico bene immobile, conferito nel fondo patrimoniale del 2010, non esclude che il medesimo possa tranquillamente vendere anche il detto bene immobile, ai sensi dell'art. 169 c.c., sottraendolo al vincolo di soddisfacimento dei bisogni della famiglia, senza neppure l'autorizzazione giudiziale richiesta dalla detta norma in presenza di figli minori.

Con riguardo alla posizione di A. A. va invece detto che l'acquisto di ulteriori partecipazioni nella M. S. F. S.p.A., avvenuto con atto del

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NOLA

10.07.2012 (cfr. all. n. 8 del fascicolo di primo grado di A [redacted] o A [redacted] non esclude il *periculum in mora*.

Invero, questa risulta essere proprietaria di un bene immobile sito in San Giuseppe Vesuviano del valore di circa € 68.000,00 (cfr. all. n. 10 del fascicolo di primo grado di A [redacted] o A [redacted] nonché di quote della K [redacted] D [redacted] S.a.s, di cui è socio accomandante (cfr. all. n. 9 del fascicolo di primo grado di A [redacted] o A [redacted]), il cui valore nominale è di appena € 4.648,00. Ne si ha conoscenza della redditività delle dette quote in termini di partecipazione agli utili della società.

Risulta, poi, che la reclamata A [redacted] o A [redacted] abbia acquistato, con atto del 10.07.2012, ulteriori 20.000 azioni della Molino S [redacted] F [redacted] S.p.A., con un corrispettivo solo parzialmente versato per € 40.000,00, a fronte di ulteriori € 395.000,00 da versare in circa 10 anni, con garanzia ipotecaria sull'immobile indicato sopra.

La facile alienabilità di tutte le azioni nella disponibilità della reclamata A [redacted] con conseguente impossibilità da parte della Banca reclamante di poter opporre la revocatoria al terzo acquirente in buona fede ex artt. 1153 e 2901, ult. comma, c.c., l'esistenza di un'ipoteca sul bene immobile nella disponibilità della resistente ex art. 2905, comma 2, c.c., la sproporzione esistente, sulla base degli atti, tra il credito della Banca reclamante ed il patrimonio del R [redacted] e dell'A [redacted] inducono a ritenere sussistente il *periculum* del ricorso cautelare in esame.

Per i sopra detti motivi, il reclamo va accolto, ed in riforma dell'ordinanza impugnata, va disposto il sequestro conservativo ex art. 2905, comma 2, c.c. sulle partecipazioni societarie nella società Molino S [redacted] F [redacted] S.p.A., costituite da n. 40.000 azioni dal valore nominale di euro 206.400,00, e nella C [redacted] C [redacted] S.r.l., pari al 50% dell'intero capitale sociale dal valore di € 5.164,58, entrambe oggetto di trasferimento da R [redacted] D [redacted] ad A [redacted] o A [redacted] giusta atto pubblico per notar Giuseppe Fiordaliso del 13.04.2012, rep. n. 34442, racc. n. 13225

Le spese del doppio grado di giudizio vanno liquidate all'esito del giudizio di merito, sulla base del principio della soccombenza delle parti.

P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NOLA


definitivamente pronunciando sul reclamo proposto ex artt. 669 *terdecies*,
quaterdecies, 671 c.p.c. e 2905, comma 2, c.c. dalla BANCA P [REDACTED] E V [REDACTED] SOC.
COOP. contro R [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] F [REDACTED] S.p.A. e
C [REDACTED] G [REDACTED] S.R.L. con ricorso depositato il 5 ottobre 2012 e tempestivamente
notificato alle controparti, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia della C [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l.;
- 2) dichiara il difetto di legittimazione passiva della M [REDACTED] S [REDACTED] F [REDACTED] S.p.A. e
della C [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l.;
- 3) accoglie il reclamo, ed in riforma dell'ordinanza impugnata, dispone il
sequestro conservativo ex art. 2905, comma 2, c.c. sulle partecipazioni
societarie nella società M [REDACTED] S [REDACTED] F [REDACTED] S.p.A., costituite da n. 40.000
azioni dal valore nominale di euro 206.400,00, e nella C [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l.,
pari al 50% dell'intero capitale sociale dal valore di € 5.164,58, entrambe
oggetto di trasferimento da R [REDACTED] D [REDACTED] a D [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED] giusta
atto pubblico per notar Giuseppe Fiordaliso del 13.04.2012, rep. n. 34442,
racc. n. 13225
- 4) spese al merito


Si comunichi.

Così deciso in Nota, il 03/01/2013.

Il Giudice relatore

(dr. ss. Giuseppa D'Inverno)


IL PRESIDENTE F.F.

(dr. Dario Raffone)


TRIBUNALE DI NOLA

depositato il 24 GEN 2013

Funzionario Giudiziario
Margherita Benedetto
